

CONCORSI PUBBLICI: Istruzione - Procedura per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado - Titoli di servizio erroneamente dichiarati dal candidato - Mancata attivazione del soccorso istruttorio - Legittimità - Principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti - Principio della *par condicio* - Errore materiale "soccorribile" - Nella specie non sussiste - "Aggiustamento postumo" - Impossibilità.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 9 giugno 2023, n. 866

1. "[...] nell'ambito dei procedimenti selettivi risulta prevalente il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio*, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla *lex specialis*, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando [...]".

[...] i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae possono essere determinati mediante l'elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati [...]

[...] l'aspirazione del ricorrente di ottenere un miglioramento della posizione in graduatoria sulla base di un requisito anche solo parzialmente diverso da quello dichiarato o di un titolo non indicato (requisito che ben avrebbe potuto indicare sin dal momento della compilazione della domanda), viene a scontrarsi con la regola, poc'anzi enunciata, che impedisce a ciascun candidato l'introduzione postuma di elementi non direttamente caricati nel sistema informatico.

L'auspicata correzione costituirebbe, in questo senso, una palese violazione del principio della *par condicio*, poiché si tradurrebbe in una sorta di sanatoria a vantaggio del solo candidato che (in contraddizione con la *lex specialis*) richiedesse [...] di poter integrare la propria dichiarazione lamentandone (dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda) l'originaria erroneità, così da sovvertire, a danno dei restanti docenti inseriti nella graduatoria (i quali abbiano invece confidato nella generale osservanza delle regole della selezione), l'ordine determinato sulla base delle domande validamente presentate [...]".

2. “[...] non è possibile ritenere che l’istanza del ricorrente presentasse all’evidenza profili incerti e dubbi tali da consentire il soccorso invocato dal ricorrente e nei limiti previsti dalla sopra richiamata disciplina del bando, posto che non si tratta di errori percepibili ictu oculi, né è riscontrabile una contraddizione tra le informazioni contenute nell’istanza e quelle contenute nei documenti in possesso del candidato, che avrebbe dovuto indurre a fornire riscontro alla richiesta di rettifica dell’interessato.

Gli errori ai quali il ricorrente ha tentato di rimediare sono plurimi e piuttosto consistenti [...]

[...] A fronte di tali consistenti mancanze e inesattezze, non ricorrono i presupposti che caratterizzano l'errore materiale “soccorribile”: vale a dire la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto.

[...] non si tratt[a] di valutare titoli che erano stati correttamente indicati, ovvero di correzioni che si sarebbero limitate “all’aspetto estrinseco o formale” come previsto dal bando, ma di titoli che erano stati del tutto omessi (come quelli del precedente punto 3), o di titoli indicati in modo del tutto errato e tale da non poter essere immediatamente colto dall’Amministrazione [...].

Non sussistendo, quindi, una evidente riconoscibilità degli errori materiali in cui è incorso il ricorrente, non può pretendersi un onore di attivazione in fase istruttoria preliminare da parte dell’Amministrazione procedente [...].”

[...] in materia di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, [...] le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, vale a dire in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione, appunto, del principio della par condicio [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Laura Lo Muzio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'Istruzione con D.D.G. n. 1081 del 6.5.2022 ha bandito una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'assegnazione dei posti residuati a seguito delle immissioni in ruolo dell'a.s. 2021/22.

La procedura era riservata ai docenti in possesso dell'abilitazione specifica o del titolo di accesso alla specifica classe di concorso che non avessero partecipato alle procedure di cui all'art. 59 comma 4 del decreto-legge del 25.5.2021 n. 73 convertito dalla legge 106/2021, oppure - pur avendo partecipato - non erano stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma. I concorrenti dovevano anche avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, ed avere svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorreva.

Il concorso prevedeva una sola prova disciplinare (il cui punteggio massimo era 100) e nella successiva valutazione dei titoli (il cui punteggio massimo poteva essere di 50) (artt. 4 e 5 del D.M. n. 108 del 24.04.2022). Il punteggio complessivo massimo che i candidati avrebbero potuto ottenere nel concorso era di 150 punti.

La valutazione dei titoli sarebbe avvenuta secondo una tabella contenuta nell'allegato B del decreto (allegato 3) che prevedeva al punto C.1 la valutazione di 1,25 punti per ogni anno di servizio prestato nella scuola statale su classe di concorso specifica

La commissione esaminatrice, valutata la prova scritta e i titoli, avrebbe proceduto poi alla compilazione della graduatoria di merito regionale (articoli 6, 7, 8 del D.M. n. 108 del 24.04.2022).

Per la Puglia e per la classe di concorso A022 l'allegato 1 ha previsto 81 posti.

Il prof. Masiello ha chiesto di partecipare, per la regione Puglia, per la classe di concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado e ha indicato il servizio prestato:

- nell'a.s. 2017/2018 sulla classe di concorso A022 presso l'Istituto Giovanni XXIII – Bianchi Dottula di Adelfia (BA);
- nell'a.s. 2018/2019 sempre sulla classe di concorso A022 e sempre presso l'Istituto Giovanni XXIII – Bianchi Dottula di Adelfia (BA);
- nell'a.s. 2019/2020 sempre sulla classe di concorso A022 presso l'Istituto Savio-Montalcini di Capurso (BA).
- nell'a.s. 2020/2021 sempre sulla classe di concorso A022 presso l'Istituto "Dante Alighieri" di Salice Salentino (LE).

- nell'a.s. 2021/2022 presso l'Istituto Polo 3 "San Giuseppe di Copertino" di Copertino (LE).

Il ricorrente premette che tra i periodi di servizio dichiarati, 2 anni non erano valutabili in termini di punteggio: quello relativo all'a.s. 2017/2018, perché non era pari ad un intero anno scolastico in quanto inferiore a 180 giorni (v. legge n. 124/1999), e quello relativo all'a.s. 2019/2020, in quanto prestato sull'insegnamento di sostegno.

Gli altri anni, invece, avrebbe dovuto essere valutati con 1,25 punti per ciascun anno (allegato 3 - allegato B relativo alla tabella valutazione dei titoli) in quanto il prof. Masiello ha insegnato nella classe di concorso A022 (quella per cui ha partecipato al concorso, quindi classe di concorso specifica) dal 1° febbraio fino alla fine dell'anno scolastico.

Tuttavia avrebbe commesso due errori materiali:

1. nella parte dei titoli di servizio dedicata all'a.s. 2020/21, ha indicato come termine finale del contratto il 20/12/21, mentre invece il termine finale era il 30/06/2021,
2. nella parte dei titoli di servizio dedicata all'a.s. 2021/22 ha indicato come classe di concorso la A023, mentre invece ha lavorato nella A022.

Inoltre non avrebbe inserito tre anni di servizio prestato presso le scuole con il progetto "diritti a scuola" negli aa.ss. 2012/13 – 2015/16 – 2016-17.

In seguito alla presentazione dell'istanza di partecipazione, l'USR Puglia ha pubblicato il calendario e la sede dove svolgere la prova disciplinare.

Il ricorrente ha svolto la prova e l'ha superata con 80 punti.

In quella sede ha anche consegnato alla Commissione un'autocertificazione nella quale ha indicato i tre anni svolti sui progetti di "diritti a scuola".

Non ha specificato nulla riguardo gli errori nella domanda in quanto ancora ne era ignaro.

Quindi l'USR ha pubblicato sul portale i risultati in cui l'istante risulta aver ottenuto un punteggio complessivo pari a 93,75 così ripartito: 80 punti come risultato della prova disciplinare, 12,5 punti per la laurea con 110 e lode e 1,25 per il servizio svolto nell'a.s. 2018/2019.

Il punteggio non corrisponderebbe a tutta l'esperienza lavorativa maturata dal ricorrente per cui ha inviato una pec con i contratti degli anni in cui ha lavorato con contratto a t.d. nelle scuole innanzi indicate.

L'Amministrazione sarebbe stata a conoscenza dei servizi prestati come supplente dal Masiello anche prima della dichiarazione del docente per cui avrebbe dovuto attribuire al docente il punteggio spettante, avendo peraltro l'insegnante segnalato l'errore 5 giorni prima che venisse pubblicata la prima graduatoria.

L'amministrazione scolastica ha risposto alle richieste di rettifica affermando che il servizio prestato negli aa.ss 2020/2021 e 2021/22, dichiarato in domanda in modo scorretto non è valutabile.

Il ricorrente quindi, è stato estromesso dalla graduatoria per aver indicato un contratto per la classe A023 anziché A022.

Il prof. Masiello, con il riconoscimento di questi due anni, dichiarati ma in maniera errata, avrebbe superato l'ultima docente in graduatoria. Egli avrebbe avuto 2,50 punti in più rispetto ai 93,75 punti attribuitigli (1,25 per anno) e sarebbe arrivato a 96,25. Mentre la prof.ssa Lo Muzio Laura ne ha 96,00.

Considerando anche i tre anni di servizio prestati sul progetto "diritti a scuola" della regione Puglia, non dichiarati per errore, il professore arriverebbe a 100,00 punti.

Avverso gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 E - IN PARTICOLARE - DEGLI ARTT. 6 e 18, NONCHE' DELL'ART. 7 DEL D.D.G N. 1081 del 6.5.2022 (BANDO DI CONCORSO). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 108 DEL 28/04/2022 (REGOLAMENTO DEL CONCORSO). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 COMMA 9 BIS DEL D.L. 25.05.21 N. 73 CONVERTITO IN LEGGE N. 106 DEL 23.07.21, NONCHE' DELL' ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAZIONALITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il docente sarebbe stato in possesso dei requisiti per partecipare al concorso ed è stato ammesso a sostenere la prova disciplinare, che ha superato con un punteggio (80/100).

L'USR Puglia, dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta, ha valutato i titoli di servizio, ma non avrebbe valutato due anni dichiarati in domanda in modo errato, in relazione al termine finale del contratto 2020/2021 e alla classe di concorso, e tre anni di servizio prestati su "diritti a scuola", che aveva ommesso nella domanda, ma che aveva dichiarato in sede di esame.

L'errata indicazione del termine finale del contratto 2020/21 e della classe di concorso per l'a.s. 2021/22 non potrebbero alterare la sua posizione.

L'art. 18 l. 241/90, commi 2 e 3, prevede l'accertamento d'ufficio quale strumento di semplificazione amministrativa.

L'amministrazione nel controllare le domande inviate dai candidati avrebbe dovuto accertare il servizio di insegnamento prestato e dichiarato in domanda dai docenti al solo fine di escludere i docenti privi del requisito di ammissione e per "scongiurare" errori di compilazione da parte dei docenti.

L'USR sarebbe stato a conoscenza del fatto che i titoli di servizio dichiarati in domanda erano errati, ma non avrebbe consentito di rettificare la domanda e non ha considerato gli anni di servizio nel progetto "diritti a scuola" comunicati in sede di esame e nella pec inviata successivamente.

La controinteressata Laura Lo Muzio si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Eccepisce che l'eventuale accoglimento del gravame ed il conseguente riconoscimento dei 100,00 punti reclamati dal prof. Masiello lo collocherebbero al 66° posto dalla graduatoria concorsuale - rispetto agli 81 posti disponibili da ricoprire -, a pari punteggio dei candidati Dell'Aglio Severino e Resta Aureliana. Pertanto, a seguito della collocazione al 66° posto in graduatoria, il prof. Masiello avrebbe anche priorità nella scelta della sede disponibile rispetto a tutti gli altri candidati che lo seguirebbero in graduatoria; per tale dirimente ragione, evidenzia che occorrerebbe procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati attualmente collocati dal 66° posto all'80° posto nell'impugnata graduatoria concorsuale.

Eccepisce, inoltre, la vincitrice della selezione che il ricorrente ha ommesso di impugnare il provvedimento di riesame, prot.n. 41462 del 28.9.2022, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale, con conseguente inammissibilità del ricorso.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia costituitosi in giudizio sostiene la infondatezza nel merito delle censure e la assenza dei presupposti per dar luogo al soccorso istruttorio.

All'udienza del 24 maggio 2023 il patrono del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, dopo essersi soffermata sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti. La causa, quindi, è stata trattenuta per la decisione.

1. Con un unico quanto articolato motivo il ricorrente denuncia la mancata acquisizione da parte dell'Ufficio scolastico regionale, ai sensi all'art. 18 della legge 241/90, degli elementi riguardanti il servizio svolto e la mancata verifica dei propri requisiti e titoli, che ove correttamente valutati gli avrebbero consentito di ottenere una migliore valutazione e, quindi, di ottenere la nomina per la cattedra messa a concorso.

Si duole, quindi, della mancata attivazione del soccorso istruttorio, ritenendo che gli errori commessi (consistenti nel non aver indicato il termine finale del di servizio svolto nell'a.s. 2020/2021 e la corretta classe di concorso: la A022 nel medesimo anno scolastico), fossero agevolmente riconoscibili dall'Amministrazione, anche sulla base della richiesta di rettifica inviata dopo la pubblicazione della prima graduatoria. Egli inoltre denuncia la mancata valutazione di tre anni di servizio sul progetto "diritti a scuola" come da dichiarazione prodotta a questo Ufficio con pec, protocollata in ingresso con n. 38995 del 12.9.2022, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito.

2. Ciò premesso rileva preliminarmente il Collegio che può prescindere dall'esame delle numerose eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata, attesa l'infondatezza dell'impugnativa nel merito.

Come affermato da un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nell'ambito dei procedimenti selettivi risulta prevalente il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio*, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla *lex specialis*, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia 12.5.2000, n. 281; Cons. Stato 4.10.2016, n. 4081; TAR per la Puglia, Bari 4.3.2019, n. 324; TAR per la Puglia, sez. di Lecce, 14.8.2020, n. 946; TAR Piemonte, Sez. I 3.3.2020, n. 154).

3. In proposito, deve essere inoltre considerato che l'art. 7, comma 1, del bando di concorso prevedeva che "1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4".

Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza possono essere determinati mediante l'elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati.

Detta preclusione è confermata dall'art. 4, comma 5, del medesimo bando relativo alla istanza di partecipazione, secondo cui "5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

(...)

l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 3 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'aspirante dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato.

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al Decreto Ministeriale;

n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa...”.

Con la conseguenza che l'aspirazione del ricorrente di ottenere un miglioramento della posizione in graduatoria sulla base di un requisito anche solo parzialmente diverso da quello dichiarato o di un titolo non indicato (requisito che ben avrebbe potuto indicare sin dal momento della compilazione della domanda), viene a scontrarsi con la regola, poc'anzi enunciata, che impedisce a ciascun candidato l'introduzione postuma di elementi non direttamente caricati nel sistema informatico.

4. L'auspicata correzione costituirebbe, in questo senso, una palese violazione del principio della *par condicio*, poiché si tradurrebbe in una sorta di sanatoria a vantaggio del solo candidato che (in contraddizione con la *lex specialis*) richiedesse, come nel caso di specie, di poter integrare la propria dichiarazione lamentandone (dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda) l'originaria erroneità, così da sovvertire, a danno dei restanti docenti inseriti nella graduatoria (i quali abbiano invece confidato nella generale osservanza delle regole della selezione), l'ordine determinato sulla base delle domande validamente presentate.

5. Emergerebbe, inoltre, un chiaro contrasto con il principio di autoreponsabilità, testimoniato dall'inosservanza dell'onere, che da tale principio sarebbe dovuto discendere in capo al ricorrente, di procedere alla prudenziale verifica della domanda, comprensiva di tutti i requisiti realmente posseduti in modo da correggere tempestivamente le eventuali lacune riscontrate.

6. Né in senso contrario valgono le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla necessità da parte dell'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio.

Dalla disciplina concorsuale si evince che il sistema dei controlli affidato all'Amministrazione si sarebbe dovuto limitare ad un primo riscontro delle dichiarazioni rese dai candidati, che doveva essere limitato all'aspetto estrinseco o formale; poi, nell'ipotesi in cui fossero presenti dubbi o incompletezze nelle precedenti dichiarazioni, l'art. 7, comma 3, secondo periodo prevedeva che “le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competenteUSR”, per cui era prevista la possibilità di procedere oltre con gli approfondimenti istruttori del caso.

6.1. Ciò premesso, nel caso di specie non è possibile ritenere che l'istanza del ricorrente presentasse all'evidenza profili incerti e dubi tali da consentire il soccorso invocato dal ricorrente e nei limiti previsti dalla sopra richiamata disciplina del bando, posto che non si tratta di errori percepibili *ictu oculi*, né è riscontrabile una contraddizione tra le informazioni contenute nell'istanza e quelle contenute nei documenti in possesso del candidato, che avrebbe dovuto indurre a fornire riscontro alla richiesta di rettifica dell'interessato.

Gli errori ai quali il ricorrente ha tentato di rimediare sono plurimi e piuttosto consistenti, essi riguardano:

1. i titoli relativi all'a.s. 2020/21, in cui ha indicato come termine finale del contratto il 20.12.2021, mentre il termine finale era il 30.6.2021;
2. i titoli di servizio relativi all'a.s. 2021/22 in cui ha indicato come classe di concorso la A023, mentre, invece, ha lavorato nella A022;
3. l'omessa indicazione di tre anni di servizio prestato nelle scuole con il progetto "diritti a scuola" negli aa.ss. 2012/13 – 2015/16 – 2016-2017.

6.1. A fronte di tali consistenti mancanze e inesattezze, non ricorrono i presupposti che caratterizzano l'errore materiale "soccorribile": vale a dire la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto.

È utile osservare come nel caso di specie non si tratti di valutare titoli che erano stati correttamente indicati, ovvero di correzioni che si sarebbero limitate "all'aspetto estrinseco o formale" come previsto dal bando, ma di titoli che erano stati del tutto omessi (come quelli del precedente punto 3), o di titoli indicati in modo del tutto errato e tale da non poter essere immediatamente colto dall'Amministrazione. A questo riguardo il giudice di appello, inoltre, ha precisato che l'errore deve essere riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Non sussistendo, quindi, una evidente riconoscibilità degli errori materiali in cui è incorso il ricorrente, non può pretendersi un onore di attivazione in fase istruttoria preliminare da parte dell'Amministrazione procedente.

7. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha più volte sottolineato, in materia di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, che le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, vale a dire in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle

irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione, appunto, del principio della *par condicio* (cfr. Cons. Stato, III Sez. n. 2610 del 2010).

Anche sotto tale profilo, dunque, non può ravvisarsi un errore materiale utilmente “soccorribile”, in quanto esistono altri candidati (oltre alla controinteressata che si è costituita in giudizio) che hanno svolto un percorso formativo simile, hanno partecipato al concorso conseguendo una posizione migliore del ricorrente (tutti quelli collocati tra il 66° posto –posizione alla quale mira il ricorrente mediante il riconoscimento dei titoli negati- e l’81° posto –ultima posizione utile ai fini della chiamata).

7. Per quanto precede il ricorso deve essere dunque respinto.

Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in considerazione della particolarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO